



ALLEGATOC alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014

Modalità per la richiesta e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità (O.d.C.) e Unità Riabilitative Territoriali (URT)

Le seguenti disposizioni riguardano il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione così come definita dall'art. 7 della l.r. n. 22/02, all'interno di strutture esistenti, riferita ai seguenti due casi:

- strutture già autorizzate all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie;
- strutture sanitarie o sociosanitarie non in esercizio.

Quindi non sono previste in questa fase le nuove realizzazioni intese come "costruzione" di fabbricato, ma solo trasferimenti, trasformazioni o ampliamenti presso strutture già realizzate, anche senza lavori edilizi.

DOCUMENTI che compongono l'istanza:

- 1- Domanda del soggetto interessato - Ente pubblico (ULSS, IPAB, Comune) o Ente Privato (Fondazioni, Associazioni, Società Cooperative Sociali, Enti Ecclesiastici ecc.) - inoltrata dal proprietario dell'immobile o dell'avente titolo in base ad altro diritto reale o anche a un diritto personale, compatibile con l'intervento da realizzare;
- 2- Titolo attestante il diritto a presentare domanda se il richiedente non è proprietario dell'immobile;
- 3- Documento rilasciato dall'Azienda ULSS, che attesta che l'intervento è in attuazione del proprio Piano Aziendale;
- 4- elaborati di progetto;
- 5- relazione del RUP (o legale rappresentante in caso di soggetti privati);
- 6- relazione di rispondenza del progetto agli standard strutturali minimi;
- 7- certificato di conformità urbanistica di cui all'art. 25 della l.r. n. 27/03 o parere positivo della commissione edilizia.

PROCEDURA

A) Soggetto richiedente: Azienda ULSS

- presentazione progetto definitivo, corredato di tutti i pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge, alla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con allegata la relazione del RUP, documento di certificazione degli standard e conformità urbanistica da parte del Comune;
- Parere tecnico della Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive, o parere dell'organo consultivo regionale ove previsto (CTR), al soggetto richiedente e alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la quale autorizza, attestando la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive a emettere il provvedimento di approvazione, che costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell'opera.

B) Soggetto richiedente: Ente privato o Ente pubblico (escluse ULSS).

La domanda, **che deve essere presentata al Comune ove ha sede la struttura**, deve sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile o avente titolo in base ad altro diritto alla presentazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione. Va inoltre allegata copia della carta di identità del Legale Rappresentante.

Il Comune provvederà quindi all'inoltro in Regione (alla Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) allegando il certificato di conformità urbanistica di cui all'art. 25 della l.r. n. 27/03 o parere positivo della commissione edilizia.

Nel caso in cui non siano previsti lavori edilizi, alla domanda dovrà essere allegata specifica dichiarazione in tal senso a firma del Legale Rappresentante.

Il Comune dovrà acclarare che lo stato dei luoghi è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.

Quindi, nel caso B):

- presentazione progetto al Comune ove ha sede la struttura che lo invierà alla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive;
- Parere tecnico della Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, che rilascerà al Comune, attestando la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, il nulla osta all'emissione del titolo abilitativo edilizio.

In entrambi i casi, qualora l'istruttoria dei progetti faccia emergere problemi di natura tecnica in merito all'applicazione delle norme, la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive si avvarrà del parere della CRITE (Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia e Edilizia).

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Regione.

Alla conclusione dell'intervento il soggetto gestore provvederà ad approvare il certificato di agibilità della struttura (per le opere pubbliche si applica l'art. 25 della L.R. 27/2003 e s.m.i. , mentre per le opere private si applica l'art. 24 e seguenti del DPR 380/2001 e s.m.i.).

Tale certificato, con la dichiarazione del Legale Rappresentante che le attrezzature e gli arredi sono conformi alla normativa di sicurezza e d'uso, nonché con la dichiarazione che il personale è stato informato e formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sarà inviato alla competente struttura regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria di cui alla DGRV 3148/2007 (Allegato D – capo A).

La stessa struttura competente determinerà i vincoli per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitiva.